Approvato con Delibera del Consiglio n. 29 del 4 settembre 2012

REGOLAMENTO INTRODUZIONE ARMI, ESPLOSIVI, MEZZI DI DISTRUZIONE E CATTURA NELLE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA (PARCO NATRALE DELL'ALPE VEGLIA E DELL'ALPE DEVERO PARCO NATURALE DELL'ALTA VALLE ANTRONA)

Art.1 Generalità

- 1. Ai sensi dell'art.11, comma 3, lettera f) della legge 6.12.1991, n. 394, nel Parco naturale dell'alpe Veglia e dell'alpe Devero e nel Parco naturale dell'alta Valle Antrona (di seguito denominati Aree protette dell'Ossola), sono vietate le attività che possano compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali, della fauna protetta e dei rispettivi habitat.
- 2. In particolare, ai sensi della lettera f) del suddetto comma 3 dell'art.11 e dell'art.8, comma 3, lettera b) della L.R 19/2009 nelle aree protette dell'Ossola è vietata l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati.
- 3. Il comma 4 dell'art. 11 della medesima legge stabilisce che il regolamento del Parco può prevedere eventuali deroghe al divieto di cui sopra.
- 4. La Regione Piemonte, con la D.G.R. 46-829 del 15 ottobre 2010, così come modificata dalla D.G.R. n.5-2599 del 15 settembre 2011, ha approvato delle "Linee guida per il rilascio ai privati dell'autorizzazione all'introduzione di armi ed esplosivi nelle aree protette della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f) della legge 394/1991".
- 5. Il presene regolamento disciplina, in via provvisoria, fino all'approvazione del regolamento di cui all'art. 11 comma 1 della Legge 394/91, l'introduzione nei territori delle Aree Protette dell'Ossola da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura.

Art.2 Divieti

1. Fatte salve le deroghe previste negli articoli successivi, ai privati è fatto divieto di introdurre nel territorio delle Aree protette dell'Ossola, armi, esplosivi, e qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura.

Art.3 Definizione

- 1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento sono definite armi:
 - a. Quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione è l'offesa alla persona o all'animale;
 - b. Tutti gli strumenti atti ad offendere, di cui la legge vieta il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo;
 - c. Le materie esplodenti ed i gas asfissianti o accecanti.

Art.4

Soggetti Residenti nelle Aree protette

1. I residenti nel territorio dei Parchi gestiti dall'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola che, per qualsiasi motivo ammesso dalla legge (uso sportivo, collezionismo, decreto guardia giurata o altro), oppure in periodi in cui è consentita l'attività venatoria, intendono trasportare armi, esplosivi o qualsiasi mezzo di distruzione e cattura permesso dalla legge, per recarsi in una qualsiasi località

oppure presso ambiti di caccia, ovvero in zone ove è consentita l'attività venatoria, devono comunicare per iscritto all'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola (come da modello n. 1 allegato) il percorso che intendono effettuare;

- 2. L'istanza,prodotta in regola con l'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 642/1972 e s.m.i., dovrà essere inoltrata all'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola in viale Pieri , 27 28868 Varzo (VB). La richiesta è personale e dovrà contenere i seguenti requisiti e dichiarazioni:
 - I dati anagrafici del richiedente ed il suo recapito telefonico;
 - L'autocertificazione ai sensi e per gli effetti dl D.P.R. 445//2000 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'uso delle armi dalle vigenti leggi;
 - La tipologia di arma che si intende trasportare;
 - Il tragitto che si chiede di autorizzare;
- All'istanza, in regola con l'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 642/1972 e s.m.i. dovranno essere allegate una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ed una seconda marca da bollo ai fini del rilascio dell'autorizzazione in regola con l'imposta stessa; in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione questa verrà restituita al richiedente;
- 4. L'autorizzazione dell'Ente scade alla data di scadenza dell'autorizzazione al porto d'armi e può essere rinnovata qualora si richieda il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi. L'autorizzazione decade con il cambio di residenza.

Art.5

Soggetti non Residenti nelle Aree protette

- 1. Tutti coloro non residenti nel territorio dei Parchi gestiti dall'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola che, per qualsiasi motivo ammesso dalla legge (uso sportivo, collezionismo, decreto guardia giurata o latro), oppure in periodi in cui è consentita l'attività venatoria, intendono attraversare il territorio delle aree protette trasportando armi, esplosivi o qualsiasi mezzo di distruzione e cattura permesso dalla legge, oppure raggiungere ambiti di caccia, ovvero zone ove è consentita l'attività venatoria, devono essere autorizzati dall'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, previa richiesta presentata per iscritto dall'interessato (come da modello n. 2 allegato);
- 2. L'istanza,prodotta in regola con l'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 642/1972 e s.m.i., dovrà essere inoltrata all'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola in viale Pieri , 27 – 28868 – Varzo (VB). La richiesta è personale e dovrà contenere i seguenti requisiti e dichiarazioni:
 - I dati anagrafici del richiedente ed il suo recapito telefonico;
 - L'autocertificazione ai sensi e per gli effetti dl D.P.R. 445//2000 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'uso delle armi dalle vigenti leggi;
 - L'iscrizione alla zona di caccia d'interesse;
 - La tipologia di arma (ad anima liscia, rigata, od entrambe) che si intende trasportare;
 - Il motivo per cui si effettua la richiesta, comprensivo della ragione per la quale non si renderebbero praticabili soluzioni alternative;
 - Il tragitto che si chiede di autorizzare;
 - La dichiarazione di non essere incorso in materia venatoria né nelle sanzioni amministrative di cui alla L.R. 70/1996 negli ultimi 5 anni, ne in sanzioni penali;

- La dichiarazione di non essere incorso in sanzioni penali per il reato di furto venatorio ex articolo 624 e 625 Codice Penale;
- All'istanza, in regola con l'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 642/1972 e s.m.i. dovranno essere allegate una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ed una seconda marca da bollo ai fini del rilascio dell'autorizzazione in regola con l'imposta stessa; in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione questa verrà restituita al richiedente;
- 4. Le istanze verranno valutate dall'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola, che potrà rilasciare l'autorizzazione di norma nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle domande. Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 30 giorni per esigenze istruttorie, senza necessità di comunicazione all'interessato. L'Ente di gestione si riserva la facoltà di rilasciare l'autorizzazione indicando un tragitto diverso, in tutto o in parte, da quello segnalato dal richiedente, motivandone le ragioni. L'autorizzazione si intende rilasciata qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda.
- 5. L'autorizzazione dell'Ente scade alla data di scadenza dell'autorizzazione al porto d'armi e può essere rinnovata qualora si richieda il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi.

Art.6

Rilascio dell'autorizzazione

- L'autorizzazione, prodotta in regola con l'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 642/1972, deve essere rilasciata nominativamente entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. In caso di mancata risposta entro i succitati termini, l'autorizzazione si intende rilasciata qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.
- 2. L'autorizzazione deve contenere:
 - a. Il nominativo ed i dati della persona autorizzata;
 - b. Il tracciato, ritenutoli più idoneo ai fini della sicurezza e della compatibilità con il patrimonio tutelato, lungo il quale si autorizza il transito, chiaramente individuato anche tramite mappa topografica;
 - c. La tipologia di arma autorizzata;
 - d. Il termine di validità dell'autorizzazione:
 - e. Le modalità di transito (su veicolo o a piedi o altro);
 - f. Il divieto assoluto di sosta e/o fermata intermedia, se non per cause di forza maggiore:
 - g. L'obbligo dell'arma scarica in custodia chiusa e con munizionamento conservato separatamente dall'arma ;
 - h. L'obbligo di tenere l'eventuale cane a bordo del veicolo durante l'intero attraversamento dell'area protetta o al guinzaglio in caso di attraversamento a piedi;
 - i. L'obbligo di portare con sé l'autorizzazione dell'Ente durante l'attraversamento:
 - j. La riserva da parte dell'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione qualora sopravvenga un motivo per il quale si sarebbe negato il rilascio;
 - k. L'obbligo di esibire ai guardaparco, o ad altri soggetti titolati che ne facciano richiesta, l'autorizzazione dell'Ente:

I. La dicitura "La violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione equivale alla mancanza dell'autorizzazione stessa " e comporta il ritiro e la revoca immediata del provvedimento autorizzativi, nonché le eventuali sanzioni amministrative e penali derivanti.

Art. 7 Deroghe

- 1. I Veterinari esercenti la relativa professione possono detenere e portare nell'area protetta strumenti catalogati come armi consentiti per effettuare gli interventi loro richiesti:
- 2. I soggetti autorizzati dall'Ente a svolgere operazioni di controllo faunistici ai sensi della normativa vigente, quando operanti in attività svolte sotto le direttive del personale dell'Ente di gestione dell'Area protetta;
- 3. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria di cui all'art.27, comma 1, lettera b) della Legge 157/1992 e s.m..i., qualora necessitino di transitare in armi nell'rea protetta per motivi di servizio;
- 4. E' consentita la detenzione o il trasporto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o il soccorso o in attività di protezione civile.
- 5. E' consentita la detenzione ed il trasporto di materiale esplosivo per l'esecuzione di opere od interventi che abbiano ottenuto preventiva autorizzazione dalle autorità competenti e che abbiano ottenuto il parere favorevole dell'Ente previsto dal Piano d'area del Parco naturale dell'alpe Veglia e dell'alpe Devero o dalle norme relative alle aree SIC o ZPS ancora sprovviste di pianificazione.

Art. 8 Sanzioni per inosservanza

L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta la sanzione di cui all'art. 30, comma 1 della Legge 394/91 e s.m.i. salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Si applicano in tal caso le disposizioni del codice penale nonché le leggi vigenti in materia.